

## LEGGE TAVOLARE

### Legge sui Libri Fondiari

#### Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione V - Delle ipoteche simultanee

#### **Art. 112 (Modificazione e cancellazione dell'ipoteca simultanea)**

Tutte le modificazioni e la cancellazione dell'ipoteca simultanea devono essere iscritte nella sola partita principale [11 c. 6° D.P.G.R. 6/L-2007].

Per queste iscrizioni può essere destinato un foglio apposito nel libro fondiario, al quale sarà fatto richiamo nella partita principale.

L'iscrizione delle modificazioni nella partita principale si ha per eseguita, a tutti gli effetti, anche nelle partite accessorie. Però la cancellazione totale o parziale dell'ipoteca simultanea deve essere annotata in tutte le partite accessorie, che vengono liberate.